



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 17/18

Dec. n. 20/18

Il giorno 28 settembre 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal sig. Francesco Schembari quale manager del team "2WheelspoliTO", per conto del pilota minorenni A.S., avverso la squalifica da questi subita nel corso delle verifiche tecniche del round n. 8 del Campionato Italiano Velocità svoltosi il 29.7.2018 presso il Circuito "Misano World Circuit".

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria, unitamente alle relative integrazioni,

OSSERVA

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto; invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di non condividere le conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Il ricorrente, nel lamentarsi della inesattezza della definizione dell'elettrodo della candela fornita dai Commissari di Gara preposti alla relativa verifica, e posto che, come da regolamento, la candela è l'unica parte cui è consentito di fuoriuscire dalla camera di combustione del motore, ha dedotto che alcuna irregolarità poteva essere ascritta né al team, né al pilota A.S., attesa la incapacità dei predetti Commissari, di «*valutare il volume di candela fuoriuscente*».

Ha chiesto, pertanto, che - in assenza di qualsiasi verifica del rapporto di compressione - fosse annullato il provvedimento di esclusione del pilota Surra e, quindi, ripristinato del punteggio da questi ottenuto in gara.

Le argomentazioni contenute nel ricorso dello Schembari sono state oggetto di una complessa istruttoria, compiuta anche attraverso l'esame della relazione del Comitato Tecnico F.M.I. che ha accuratamente descritto le modalità e le metodologie con cui è stata espletata detta verifica.

Le conclusioni cui è pervenuto il C. T. incaricato di redigere la citata relazione appaiono pienamente condivisibili, sia sotto il profilo tecnico che giuridico.

Infatti, il C.T. a tanto incaricato ha dapprima descritto, con dovizia di particolari, le modalità di verifica della misura del rapporto di compressione, che avviene attraverso l'inserimento di filettature compatibili (in dotazione ai Commissari di Gara preposti) con il motore sottoposto ad esame. Ha, quindi, spiegato che, nel caso che occupa, non era stato necessario procedere allo

smontaggio della candela e al conseguente reinserimento di una filettatura poiché tale operazione era stata già effettuata nella medesima circostanza su un motore “KTM” di altro pilota, identico a quello del pilota A.S. . Gli esiti delle due verifiche, invero, sono stati i medesimi, poiché in entrambi i casi una porzione di candela sporgeva per una lunghezza di circa 0.8-0.9 mm all'interno della camera di combustione, contravvenendo, di conseguenza, alle prescrizioni dell'allegato 10 e dell'art. 9.2.4 RTPM3 Annesso Velocità.

Sul punto, appaiono giustamente argomentate le considerazioni svolte nella relazione tecnica acquisita agli atti, secondo cui, a parere del 1° C.T., era da considerarsi superflua la misurazione del rapporto di compressione del motore del predetto pilota, in virtù della già riscontrata irregolarità in ordine alla candela.

Altrettanto deve dirsi in ordine alle ulteriori deduzioni contenute nel ricorso circa la norma “ISO28741” su cui, secondo la tesi del ricorrente, «*si basa la progettazione delle candele e delle relative sedi sulle teste motore*». È stato correttamente osservato, infatti, che, *in primis*, non appare pertinente la connessione tra una norma inerente la fase della progettazione e della produzione della candela di un motore e il caso di specie e, poi, che gli “*eventi non prevedibili e potenzialmente distruttivi per il motore*”, attraverso l'inserimento di una rondella, non avevano (e non hanno) alcuna correlazione con le verifiche tecniche effettuate sul campo di gara.

La predetta relazione, cui, in ogni caso, si rinvia, ha, inoltre, opportunamente evidenziato che gli allegati al ricorso dello Schembari, contenenti l'immagine di «*una candela NGK equivalente a quella impiegata in occasione della verifica effettuata da parte dei commissari*» erano connotate da alcune inesattezze rispetto a quanto riportato ed estratto dal sito del costruttore della candela; tali discrasie, in quanto tali, avrebbero potuto trarre in inganno circa l'identificazione dell'elettrodo di massa, che, invece,

proprio secondo il costruttore della candela NGK montata sulla moto del Surra, è conforme a quanto previsto dal regolamento tecnico F.M.I.

Di conseguenza, come già evidenziato, questo G.S.N. ritiene di condividere le considerazioni riportate nell'elaborato tecnico acquisito agli atti e di poter, quindi, aderire alle conclusioni ivi esposte per cui «*Le procedure di verifica tecnica e l'interpretazione del regolamento da parte dei Commissari di Gara preposti alla manifestazione CIV cod. NAZVE035, gara del Round 8, del 29 luglio u.s., a Misano Adriatico, appaiono, con ogni evidenza, finalizzate ad un esito certo ed inconfutabile della verifica. Nessuna ambiguità o rischio di errata interpretazione appare nel regolamento tecnico in merito al divieto di sporgenza della candela. Corretta, pertanto, appare l'applicazione da parte del C.D. (Ferri) dell'articolo 16.1.18 parte Sportiva vigente Annesso Velocità per "Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte, riscontrate in sede di verifica tecnica" a seguito del mancato rispetto dal parte del A.S. dell'art. 9.2.4 vigente RT2PM3: "Una volta fissata sulla testa, nulla della candela deve sporgere nella parte interna della camera di combustione, ad esclusione degli elettrodi"».*

Ciò posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il reclamo proposto non può essere accolto.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

RIGETTA il ricorso.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Schembari Francesco;

- Surra Antonino, esercente la potestà genitoriale sul minore A.S.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- S.T.S.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.